


Chi la dura la vince

Due sberle al Comune di Rende

Illegittime, secondo il Tar Calabria che ha accolto le tesi di Oreste Morcavallo le procedure di redazione del Psc e dei Reu. Illegittima anche l'esclusione di alcuni professionisti dalla redazione dei piani stessi. Uno di questo, un architetto era stato in un primo momento fatto fuori perché non aveva pagato il canone Rai...



Verrebbe da dire "tanto per cambiare" ma ogni volta, per l'avvocato Oreste Morcavallo, presidente dell'ordine forense di Cosenza e uno degli amministrativisti più noti d'Italia, è una vittoria nuova. E a turno, davanti al Tar Calabria piuttosto che a quello del Lazio, sono tanti gli enti chiamati a farne le spese. L'ultimo dei successi di Morcavallo, in difesa dell'architetto D.F. capogruppo di un raggruppamento temporaneo di professionisti, fa più notizia del solito perché "colpisce" in pieno viso un'amministrazione che spesso in passato ha gonfiato il petto in materia di urbanistica e territorio. Parliamo del Comune di Rende, che a parere del Tar Calabria (presidente Mastrocola, relatore Inastasi) ha adottato procedure illegittime per la redazione del Psc e del Reu. Non solo. Sempre il Tar ha giudicato illegittima l'esclusione del gruppo di professionisti e ne ha ordinato la riammissione.

Accolte dunque totalmente le tesi difensive di Morcavallo, che ha accolto la domanda dell'architetto D.F. capogruppo di un raggruppamento temporaneo di professionisti, e per l'effetto ha sospeso il provvedimento del Comune di Rende di esclusione dei professionisti dalla procedura di affidamento dell'incarico e con cui ha dichiarato deserta la gara.


Questi, brevemente, i fatti. Con bando di gara del 5.5.2008 il Comune di Rende indicava "Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico professionale finalizzato alla redazione del Piano strutturale comunale (Psc) e del Regolamento edilizio ed urbanistico (Reu). Il criterio di aggiudicazione consisteva nell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla gara partecipava l'architetto D. F. in qualità di capogruppo di un raggruppamento temporaneo di professionisti comprendente architetti, urbanisti, geologi, ingegneri, agronomi di altissimo livello professionale.

Con provvedimenti del 10.11.2008 e del 14.11.2008 il Comune di Rende procedeva alla esclusione dalla gara dei professionisti, rilevando la mancanza per uno di questi del requisito del pagamento delle imposte e delle tasse previsto dal Codice degli appalti. Nella specie si contestava il mancato pagamento del canone Rai da parte di uno dei professionisti partecipanti.

Il Comune di Rende, quindi, avendo escluso dalla gara anche un secondo raggruppamento di professionisti concorrenti, dichiarava la gara deserta ed indiceva nuova procedura. Avverso i provvedimenti comunali proponeva ricorso l'architetto D. F. nella qualità di capogruppo, difeso dall'avvocato Morcavallo, il quale sosteneva che il criterio dell'obbligo di pagamento delle imposte e delle tasse, quale requisito di partecipazione alle gare pubbliche, non può ricomprendere il canone di abbonamento al servizio Rai, sia perché non rientra nella generale tipologia delle imposte e tasse definitivamente accertate, sia per l'esiguità della tassa che non può condizionare la solvibilità futura dei soggetti che operano con la pubblica amministrazione.

"È la prima decisione sulla materia degli affidamenti degli incarichi per i Piani strutturali comunali - commenta l'avvocato Oreste Morcavallo - che farà testo in tutte le gare pubbliche per i nuovi principi affermati sui requisiti dei partecipanti".



Oreste Morcavallo
in alto
il Comune di Rende

N. 81/08 REG.ORD.SOSP.
N. 00093/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente:

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 95 del 2008, proposto da:
D. F. , rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso Oreste Morcavallo in Cosenza, corso Luigi Pareti, n. 23;

contro
Comune di Rende in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Guastini, con domicilio eletto presso Alfredo Guastini in Catanzaro, via Vittorio Veneto, n. 48;

nel confronto di
Nicolò Savarese;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

ESCLUSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rende in Persona del Sindaco P.T.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 29/01/2009, il cons. Concetta Anastasi e tutti per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, all'esito di una deliberazione sommaria, che il ricorso presenta, nel complesso, profili di fondatezza;

Ravvisata la sussistenza del requisito del "periculum in mora";

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria-Catanzaro, Sezione Prima, accoglie la domanda di sospensione cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Coni deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Giovanni Ruiu, Primo Referendario

L'ESTENSORE
[Firma]

IL PRESIDENTE
[Firma]

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 30 GEN 2009
IL SEGRETARIO
[Firma]

N. 00093/2008 REG.RIC.